



## ADEMPIMENTI LAVORO, PREVIDENZA E FISCO

Giugno 2022

### IN EVIDENZA

**30**

GIO

#### Assegno unico: scadenza termine per richiedere gli arretrati

I soggetti richiedenti l'assegno unico e universale per i figli a carico, sono tenuti a presentare domanda al fine di percepire gli arretrati spettanti dal mese di marzo 2022.

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:

- portale web dell'INPS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il **30 giugno dell'anno di riferimento**, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal **1° luglio dell'anno di riferimento**, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

## **ADEMPIMENTI LAVORO, PREVIDENZA E FISCO**

### **IN AGENDA**

**16**

GIO

#### **INPS ed ex ENPALS: versamento contributi mensili**

I datori di lavoro iscritti all'Inps sono tenuti a versare i contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni "dovute" ai lavoratori dipendenti nel mese precedente.

#### **INPS Gestione Separata: versamento contributi mensili**

I committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale oltre i 5.000,00 euro annui e di incaricati di vendite a domicilio, sono tenuti a versare alla Gestione Separata INPS i contributi previdenziali sui compensi corrisposti nel mese precedente.

#### **INPGI: denuncia e versamento contributi mensili**

I datori di lavoro che hanno alle dipendenze giornalisti professionisti e praticanti, iscritti all'INPGI, devono trasmettere la denuncia contributiva mensile tramite procedura DASM e sono tenuti a versare i relativi contributi.

#### **INPGI Gestione Separata: denuncia e versamento contributi mensili**

I committenti di collaborazioni coordinate e continuative instaurate con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti giornalisti, devono trasmettere la denuncia contributiva mensile tramite procedura DASM e sono tenuti a versare i relativi contributi.

#### **INPS Datori di lavoro agricoli: versamento contributi trimestrali**

I datori di lavoro agricoli che abbiano alle dipendenze operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il 4° trimestre 2021.

#### **INPS Pescatori autonomi: versamento contributi mensili**

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, sono tenuti a versare un contributo IVS mensile, soggetto ad adeguamento annuale e commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, nonché un contributo di maternità.

#### **Redditi da lavoro dipendente e assimilati: versamento ritenute**

I soggetti che corrispondono redditi da lavoro dipendente e assimilati sono tenuti ad operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto IRPEF, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, utilizzando i seguenti codici tributo:

- **1001** - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e

riproduzione riservata © TeleConsul Editore SPA

## **ADEMPIMENTI LAVORO, PREVIDENZA E FISCO**

relativo conguaglio;

- **1002** - Ritenute su emolumenti arretrati;
- **1012** - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

### **Redditi da lavoro autonomo: versamento ritenute**

I soggetti che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitate abitualmente, devono operare all'atto del pagamento una **ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF**, con l'obbligo di rivalsa, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, utilizzando il codice tributo:

- **1040** - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.

Per i compensi corrisposti a **soggetti non residenti**, la **ritenuta** deve essere operata, **a titolo d'imposta**, nella misura del **30%**.

### **Provvigioni: versamento ritenute**

I soggetti che corrispondono provvigioni per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una **ritenuta a titolo di acconto IRPEF**, con l'obbligo di rivalsa, nella misura del **23%** e commisurata al **50% dell'ammontare delle provvigioni**, ovvero al **20% se i percipienti** dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti, che nell'esercizio della loro attività **si avvalgono** in via continuativa dell'opera **di dipendenti o di terzi**. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, utilizzando il codice tributo:

- **1040** - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.

### **Detassazione premi di risultato: versamento imposta sostitutiva**

I datori di lavoro che abbiano corrisposto premi di risultato ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, o somme sotto forma di partecipazione agli utili, sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle predette somme, utilizzando i seguenti codici tributo:

- **1053** - Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
- **1305** - Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni
- **1604** - Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
- **1904** - Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione

## **ADEMPIMENTI LAVORO, PREVIDENZA E FISCO**

- **1905** - Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.

### **Addizionali regionali e comunali: versamento rata mensile**

I soggetti che corrispondono redditi da lavoro dipendente sono tenuti a trattenere l'importo delle addizionali regionali e comunali, determinato in sede di conguaglio di fine anno, in un numero massimo di 11 rate mensili per l'addizionale regionale e il saldo e l'acconto (9 rate mensili) dell'addizionale comunale. Il versamento dell'addizionali va effettuato alla Regione ed al Comune in cui il sostituto ha il **domicilio fiscale alla data del 1° gennaio**. Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui le addizionali sono trattenute, utilizzando i seguenti codici tributo:

- **3802** - Addizionale regionale all'IRPEF;
- **3848** - Addizionale comunale all'IRPEF – Saldo;
- **3847** – Addizionale comunale all'IRPEF – Acconto.

---

### **20 Lavoratori somministrati: comunicazione UniSomm**

LUN

Le agenzie di somministrazione devono comunicare al Centro per l'impiego competente, tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente, con lavoratori somministrati, con modello UniSomm, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

### **Lavoratori marittimi: comunicazione UniMare**

Gli armatori e le società di armamento devono comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, tramite il servizio informatico UniMare, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare ed al personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave.

---

### **25 ENPAIA: denuncia e versamento contributi**

SAB

I datori di lavoro agricolo devono trasmettere la denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive, corrisposte nel mese precedente a ciascun impiegato, quadro e dirigente, nonché provvedere al versamento dei relativi contributi tramite bollettino MAV.

---

### **30 Libro unico del lavoro: compilazione**

GIO

I datori di lavoro di qualsiasi settore, con l'esclusione dei datori di lavoro domestici, delle pubbliche amministrazioni, dei titolari di aziende individuali artigiane o del commercio senza dipendenti, delle società cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, di persone o di capitali, che si avvalgano del

## **ADEMPIMENTI LAVORO, PREVIDENZA E FISCO**

solo lavoro dei soci e purché non abbiano lavoratori subordinati, delle imprese familiari che si avvalgano, in modo oneroso o gratuito, del solo lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, devono istituire e tenere il libro unico del lavoro (LUL). Nel LUL devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuative, i lavoratori distaccati ed i lavoratori somministrati. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Il libro unico del lavoro deve essere compilato, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

### **INPS Datori di lavoro e Committenti: trasmissione Uniemens**

I datori di lavoro ed i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, devono trasmettere le denunce mensili tramite il flusso Uniemens, che raccoglie, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello del periodo di competenza cui la denuncia medesima si riferisce. Nel caso in cui detta data coincida con il sabato o con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

### **ex-ENPALS: trasmissione Uniemens/PosSportSpet**

Le aziende del settore Sport e Spettacolo devono trasmettere le denunce contributive mensili, integrate nel flusso Uniemens, all'interno della sezione <PosSportSpet>, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello del periodo di competenza cui la denuncia medesima si riferisce. Nel caso in cui detta data coincida con il sabato o con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

### **INPS Datori di lavoro agricoli: trasmissione Uniemens/PosAgri**

I datori di lavoro del settore agricolo che occupano operai, hanno l'obbligo di trasmettere gli elementi retributivi, contributivi e assicurativi riferiti ai predetti rapporti di lavoro, ai fini dell'accertamento e assoggettamento alla contribuzione agricola unificata, tramite l'utilizzo del flusso Uniemens/PosAgri, entro la fine del mese successivo a ciascun periodo di competenza mensile.

### **CASSA EDILE: denuncia accantonamenti e contributi**

I datori di lavoro del settore Edilizia devono effettuare la denuncia dei contributi e degli accantonamenti per i lavoratori alle proprie dipendenze, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono, alla Cassa Edile competente per territorio, in base alla sede del cantiere lavori.

## **ADEMPIMENTI LAVORO, PREVIDENZA E FISCO**

### **INPS Artigiani e Commercianti: versamento contributi a percentuale**

I lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dei contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale di reddito:

- a titolo di saldo, per l'anno 2021;
- a titolo di primo acconto (40%), per l'anno 2022.

I contributi possono essere versati entro il 22 agosto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

### **INPS Affittacamere e Produttori di assicurazione: versamento contributi a percentuale**

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritti alla Gestione Commercianti, sono tenuti al versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito (maggiorati della contribuzione per le prestazioni di maternità):

- a titolo di saldo, per l'anno 2021;
- a titolo di primo acconto (40%), per l'anno 2022.

### **INPS Gestione Separata: versamento contributi Professionisti senza Cassa**

I professionisti che non sono assoggettati per l'attività professionale ad una specifica forma di previdenza assicurativa, oppure che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza in quanto hanno esercitato la facoltà di non versamento o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti, sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata INPS e sono tenuti al versamento dei relativi contributi previdenziali:

- a titolo di saldo, per l'anno 2021;
- a titolo di primo acconto (40%), per l'anno 2022.

I contributi possono essere versati entro il 22 agosto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.